



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE
Servizio II – Segreteria CIAE II

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0008151 P-4.22.8
del 06/11/2013



8469733

Al Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

Alla Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c. Al Ministero Affari Esteri
Direzione Generale dell'Unione Europea

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2013) 622.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio
Coordinamento Politiche UE
Cons. Fiorenza Barazzoni



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

RELAZIONE

ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA I REQUISITI TECNICI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2006/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

La proposta di direttiva COM(2013) 622, che verrà indicata per brevità nel prosieguo "proposta di direttiva", è stata introdotta con la finalità di promuovere la sicurezza del trasporto fluviale europeo e di garantire l'uniformità delle condizioni di concorrenza nel settore, attraverso la definizione di un unico corpus uniforme di norme tecniche per il rilascio di certificati per la navigazione interna nel territorio dell'Unione Europea.

La prima direttiva comunitaria a prevedere dei requisiti tecnici comuni per le navi della navigazione interna è stata la direttiva 76/135/CEE del 20 gennaio 1976. A suo tempo, l'Italia si avvale della facoltà di non applicare tale direttiva nel territorio nazionale, ricorrendo ai presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, della citata direttiva (assenza di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri).

La direttiva 76/135/CEE fu successivamente sostituita dalla direttiva 82/714/CEE, che prevedeva delle condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri con l'esclusione della navigazione sul Reno. Tali norme armonizzate avevano come riferimento le disposizioni del regolamento di ispezione delle navi del Reno introdotti nel 1982 dalla Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR).

Analogamente al caso precedente, con Decreto Ministeriale 28 novembre 1987, n. 572 del Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (in S.O. alla G.U. n. 37 del 15 febbraio 1988) "Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna", l'Italia si avvale della facoltà, prevista dall'articolo 7 paragrafo 1 della direttiva 82/714/CEE, di esentare dall'applicazione della direttiva stessa le proprie navi, essendo esse destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri.

Tali scelte hanno privato l'Italia, per un lungo periodo di tempo, di norme tecniche nella costruzione delle unità utilizzate nella navigazione per acque interne ed hanno escluso la

cantieristica italiana del settore dall'acquisizione delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa.

La direttiva 2006/87/CE della quale viene proposta l'abrogazione aveva a sua volta sostituito la direttiva 82/714/CEE, con la finalità di adeguare al progresso tecnico i requisiti tecnici previsti per le unità navali operanti nelle acque interne comunitarie.

Pur sussistendo anche in questo caso la clausola della non obbligatorietà dell'applicazione della direttiva in caso di vie navigabili interne non collegate alla rete navigabile di altri Stati membri, l'Amministrazione italiana aveva comunque deciso di recepire, con il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante "Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE", la Direttiva 2006/87/CE e le immediatamente successive direttive di modifica della stessa, allo scopo di fornire agli operatori del settore un valido e comunque necessario riferimento tecnico da impiegare nella costruzione e gestione delle unità navali impiegate nella navigazione interna.

Nella redazione del decreto di applicazione, si era però deciso di limitare il campo di applicazione alle sole unità navali nuove, poiché sarebbe risultato oneroso e non sempre possibile l'adeguamento alla direttiva in questione per le unità esistenti, non rispondendo esse in gran parte alle norme tecniche previste dalle due direttive precedenti.

Attualmente, vigente la direttiva 2006/87/CE, la navigazione delle unità navali che operano nelle acque interne del territorio dell'Unione è subordinata al possesso di uno dei seguenti certificati:

- di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; oppure
- di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato dopo il 30 dicembre 2008, e attestante la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici di cui all'allegato II della direttiva 2006/87/CE.

Con la direttiva 2006/87/CE era stata prevista l'armonizzazione dei due certificati attraverso l'aggiornamento periodico dei requisiti tecnici richiesti per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, sulla base degli aggiornamenti e adeguamenti al progresso tecnico effettuati sugli allegati tecnici della "Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno" dalla competente Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR); gli allegati tecnici alla direttiva citata sono stati quindi successivamente modificati dalle direttive 2008/87/CE del 22 settembre 2008, 2008/126/CE del 19 dicembre 2008, 2009/46/CE del 24 aprile 2009, 2012/48/UE del 10 dicembre 2012, 2012/49/UE del 10 dicembre 2012 e 2013/49/UE dell'11 ottobre 2013¹. La direttiva 2013/22/UE del 13 maggio 2013 ha invece modificato gli allegati

¹ Alcune delle direttive citate sono state già attuate nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 521 del 22 luglio 2010, recante "Recepimento della direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 e della direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009 recanti modifiche della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

tecnici della direttiva 2006/87/CE a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea.

Al riguardo, la presente proposta di direttiva prevede che, per motivi di sicurezza e al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di concorrenza, sia necessario pervenire alla definizione di un unico corpo uniforme di norme tecniche, che si prevede debba essere costruito in modo graduale. In questa fase, si provvede a separare le norme che fanno riferimento al processo decisionale da quelli più generiche di carattere procedurale o tecnico e non attinenti specificamente all'Unione Europea.

Nella relazione tecnica allegata alla proposta di direttiva si prevede, in una seconda fase, la creazione di una struttura dedicata provvista delle necessarie competenze per elaborare norme tecniche comuni agli Stati membri della UE e agli Stati membri della CCNR e altre organizzazioni internazionali interessate. A tal fine, il 22 maggio 2013 i servizi della Commissione e il segretariato generale della CCNR hanno firmato un accordo amministrativo che esprime l'intenzione di entrambe le parti di istituire un comitato ad hoc sotto l'egida della CCNR, che sarà aperto a esperti in rappresentanza dell'Unione Europea e degli Stati membri della CCNR e consentirà inoltre una partecipazione adeguata di altri soggetti interessati.

Nella proposta di direttiva si tiene conto degli sviluppi futuri di tale accordo, consentendo alla Commissione di tenere conto delle norme tecniche sviluppate da tale comitato ad hoc, facendo riferimento alle stesse nell'adeguamento dei requisiti tecnici contenuti nella direttiva al progresso tecnico o ai risultati del lavoro delle organizzazioni internazionali. Perché tale processo di armonizzazione e semplificazione sia realizzato pienamente, occorre comunque che la CCNR proceda analogamente ad adeguare il Regolamento di ispezione delle navi sul Reno, in modo che lo stesso faccia riferimento alle norme elaborate da tale comitato ad hoc.

La direttiva proposta riorganizza quindi il contenuto degli allegati per garantire che essi riguardino esclusivamente aspetti di natura tecnica o procedurale. Gli aspetti relativi al meccanismo decisionale sono integrati nel testo principale della direttiva. Si tratta principalmente delle disposizioni seguenti:

- equivalenze e deroghe (articolo 18), adeguamento degli allegati (articolo 22);
- conduzione delle ispezioni tecniche (articolo 9).

L'approccio adottato nella presente proposta prevede inoltre di delegare maggiori poteri alla Commissione per rendere più veloci e snelle le procedure per l'armonizzazione delle norme e l'uniformità di trattamento dei cittadini dei diversi Stati membri, oltre a prevedere l'adeguamento della direttiva 2006/87/CE a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di poteri delegati e di competenze di esecuzione previste nel trattato di Lisbona. Ad esempio, vengono delegati alla Commissione maggiori poteri per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnologico o agli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR.

che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna". Per l'attuazione delle rimanenti direttive è in corso l'iter di emanazione di apposito decreto ministeriale.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



Vengono inoltre conferiti alla Commissione i poteri per:

- l'adozione di atti delegati per adeguare gli allegati, compresi i modelli di documenti figuranti negli allegati della presente direttiva,
- l'adozione o la modifica delle istruzioni amministrative,
- l'autorizzazione di determinate deroghe ai requisiti tecnici relativi a imbarcazioni specifiche,
- l'approvazione degli organismi di classificazione, e
- l'approvazione dei requisiti tecnici supplementari o ridotti per talune zone che non sono collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro.

Tali competenze devono comunque essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Altre modifiche apportate dalla proposta di direttiva rispetto alla precedente riguardano alcuni aspetti relativi allo snellimento delle procedure che riguardano le comunicazioni tra Stati membri: infatti è previsto che la divulgazione alle autorità nazionali degli Stati membri delle comunicazioni pervenute a vario titolo dagli Stati membri non venga più effettuata dalla Commissione ma dallo Stato membro mittente della comunicazione stessa.


La proposta di direttiva prevede inoltre l'eliminazione della possibilità, per ogni Stato membro, previa consultazione della Commissione, di modificare la classificazione delle proprie vie navigabili, prevista nella abroganda direttiva 2006/87/CE.

Si prevede inoltre il riconoscimento, limitato al territorio nazionale, e fino alla loro approvazione a norma della emananda direttiva, degli organismi di classificazione riconosciuti, approvati e autorizzati da uno Stato membro in conformità alla direttiva 94/57/CE del Consiglio.

Roma, li 31 OTT. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico PUJA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

